

REGOLAMENTO (CE) N. 1783/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ecu/100 kg)</i>			<i>(ecu/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	47,7		508	86,9
	060	80,2		512	58,4
	066	41,7		524	45,8
	068	32,4		528	72,3
	204	50,9		800	101,3
	212	117,9		804	80,6
	624	75,0		999	73,4
	999	63,7		0808 20 51	052
0707 00 25	052	50,1		388	76,4
	053	166,9		512	51,7
	060	39,2		528	63,7
	066	53,8		800	55,7
	068	60,4		804	64,8
	204	49,1		999	66,2
	624	207,3	0809 10 40	052	64,6
	999	89,5		064	78,8
0709 90 77	052	55,6		999	71,7
	204	77,5	0809 20 51, 0809 20 59	052	148,8
	624	196,3		061	170,0
	999	109,8		064	254,1
0805 30 30	388	63,4		068	262,6
	512	72,6		400	170,2
	524	58,4		624	239,5
	528	56,3		676	166,2
	600	54,7		999	201,6
	624	78,0	0809 30 31, 0809 30 39	052	59,2
	999	63,9		220	121,8
				624	106,8
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	79,4		999	95,9
	388	65,9	0809 40 30	624	245,1
	400	70,3		999	245,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».